

## Newsletter n. 32 del 9 Settembre 2015

### **1. BILANCI D'ESERCIZIO E CONSOLIDATI - Pubblicato il primo decreto legislativo di attuazione della Direttiva 2013/34/UE - Previste nuove regole per le banche e altri intermediari finanziari**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 202 del 1 settembre 2015, il **Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136**, recante "Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai **bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati** e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, nonché in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro, e che abroga e sostituisce il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87".

Con la pubblicazione di questo **primo decreto** si dà attuazione alla Direttiva 2013/34/UE nella parte relativa ai bilanci d'esercizio ai bilanci consolidati delle **banche e degli altri intermediari finanziari**.

Il decreto distingue, in due differenti capi:

- le disposizioni applicabili agli "**intermediari non IFRS**", che riguardano la disciplina completa del bilancio individuale e consolidato (Capo I - artt. 2 – 37);
- le disposizioni applicabili agli "**intermediari IFRS**", rendendo così necessario abrogare e sostituire il D.Lgs. n. 87/1992, precedentemente in vigore (Capo III - artt. 38 – 41).

Nello specifico il decreto disciplina:

- i bilanci degli **intermediari finanziari** che redigono i bilanci sulla base delle previsioni della Direttiva 86/635/CEE del Consiglio dell' 8 dicembre 1986 relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari;

- i casi in cui un **intermediario bancario o finanziario**, vigilato dalla Banca d'Italia, è tenuto a **redigere il bilancio consolidato** sulla base dei **principi contabili internazionali** emanati dall'organo incaricato di emanare i principi contabili (IASB - *International Accounting Standards Board*) e adottati dalla Commissione europea.

Il decreto in commento contiene, inoltre, la **disciplina di bilancio** per gli "**intermediari non IFRS**" (acronimo di *International Financial Reporting Standards*), e cioè, per i **confidi minori** e gli **operatori di microcredito**, iscritti nell'elenco di cui agli articoli, rispettivamente, 112-bis e 111 del D.Lgs. n. 385/1993 (*Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*) e, in continuità con il D.Lgs. n. 87/1992, include alcune disposizioni in materia di obblighi di redazione del bilancio consolidato e di contenuto della relazione della gestione per gli intermediari bancari e finanziari vigilati dalla Banca d'Italia, **tenuti ad applicare i principi contabili IAS/IFRS** in forza del Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (abrogando e sostituendo il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87).

Dettati i criteri generali per la redazione e il contenuto della **nota integrativa** (artt. 20 e 21).

Dettati anche i principi generali per la redazione del **bilancio consolidato** (artt. 22 – 35) e il contenuto della nota integrativa (art. 36), della relazione sulla gestione (art. 37).

Dettate le norme applicabili agli «**intermediari IFRS**» (i soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38), in merito alla redazione del bilancio consolidato e al contenuto della relazione sulla gestione (artt. 38 – 41).

Il decreto legislativo riconosce, inoltre, alla **Banca d'Italia** il potere di emanare disposizioni relativamente alle **forme tecniche dei bilanci e delle situazioni dei conti** destinate al pubblico nonché alle modalità e ai termini della pubblicazione delle situazioni dei conti, prevedendo opportune forme di **coordinamento con la CONSOB**.

**Le nuove disposizioni si applicheranno a partire dai bilanci relativi all'esercizio 2016.**

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del decreto legislativo n. 136/2015 clicca qui.](#)

## **2. BILANCI D'ESERCIZIO E CONSOLIDATI - Pubblicato il secondo decreto legislativo di attuazione della Direttiva 2013/34/UE - Previste nuove regole per le società di capitali e per gli altri soggetti individuati dalla legge**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 205 del 4 settembre 2015, il **Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139**, recante "*Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge*".

Con la pubblicazione di questo **secondo decreto** si completa l'attuazione della Direttiva 2013/34/UE, nella parte relativa ai **bilanci d'esercizio ai bilanci consolidati delle società di capitali e degli altri soggetti individuati dalla legge**.

Il decreto legislativo:

- introduce la nuova disciplina circa gli obblighi di trasparenza posti a carico delle imprese operanti nel **settore estrattivo** o in quello dello **sfruttamento delle aree forestali** (obbligo di redazione e di deposito presso il Registro delle imprese della "**Relazione sui pagamenti ai Governi**") (art. 2- 4);
- **integra e modifica il Codice civile** (art. 6, commi 1 – 9) e il **D.Lgs. n. 127/1991** (art. 6, commi 10 - 12), al fine di allineare le disposizioni in materia di bilancio di esercizio e consolidato alle disposizioni della direttiva e altri provvedimenti legislativi già esistenti;
- **apporta modifiche ad altri provvedimenti legislativi**, per adeguarne il contenuto alle prescrizioni della direttiva o per esigenze di coordinamento in materia di conti annuali e consolidati delle **imprese di assicurazione** (D.Lgs. n. 173/1997) e di **revisione legale dei conti** (D.Lgs. n. 38/2005 e D.Lgs. n. 39/2010).

Prevista:

- a) l'introduzione, come nuovo allegato al bilancio d'esercizio, della "**redazione del rendiconto finanziario**" (art. 2425-ter C.C.);
- b) l'istituzione della **nuova categoria delle "micro imprese"**, per la quale si introduce un regime di contabilità ulteriormente semplificato (art. 2435-ter C.C.).

**Le nuove disposizioni si applicheranno ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2016.**

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del decreto legislativo n. 139/2015 clicca qui.](#)

## **3. PAGAMENTI TRANSFRONTALIERI - Pubblicato il decreto che detta la nuova disciplina sanzionatoria per violazioni della normativa europea - In vigore dal 1° settembre 2015**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 201 del 31 agosto 2015, il **Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135**, recante "*Attuazione dell'articolo 11 del Regolamento (UE) n. 260/2012 del 14 marzo 2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità*".

Il decreto - **in vigore dal 1° settembre 2015** - reca disposizioni in merito alla **disciplina sanzionatoria** delle violazioni del Regolamento (CE) n. 924/2009, relativo ai **pagamenti transfrontalieri nella Comunità**, e del Regolamento (UE) n. 260/2012, avente ad oggetto i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro.

Il decreto in esame stabilisce che l'autorità competente per l'irrogazione delle sanzioni in caso di violazione di entrambe le normative è la **Banca d'Italia**, ad eccezione di alcune sanzioni per le quali continua ad essere competente l'**Antitrust** (Autorità garante della concorrenza e del mercato) (art. 5, comma 1).

Lo stesso articolo 5, al comma 2, prevede che nella determinazione dell'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie l'Autorità competente dovrà considerare le seguenti circostanze:

- a) gravità e durata della violazione;
- b) capacità finanziaria del responsabile della violazione;
- c) entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile;
- d) pregiudizi causati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile;
- e) precedenti violazioni commesse da parte del medesimo soggetto;
- f) potenziali conseguenze sistemiche della violazione.

Per la **risoluzione delle controversie** relative ai diritti ed agli obblighi derivanti dal regolamento (UE) n. 260/2012 e dal regolamento (CE) n. 924/2009 si applica l'articolo 40 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 (ricorso ad organismi o procedure di risoluzione stragiudiziale, pur restando in ogni caso fermo il diritto degli utilizzatori di adire la competente autorità giudiziaria) (art. 7).

Le disposizioni del presente decreto **si applicano** alle violazioni commesse successivamente alla sua entrata in vigore, prevista per il 1° settembre 2015. Alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 21 gennaio 2011, n. 3 (recante: "Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità") (art. 8).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

#### **4. AUTOIMPRENDITORIALITA' GIOVANILE E FEMMINILE - Fissati i criteri e le modalità per la concessione delle agevolazioni**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 206 del 5 settembre 2015, il **Decreto 8 luglio 2015, n. 140**, portante "Regolamento recante criteri e modalità di concessione alle agevolazioni di cui al capo 01 del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185".

Il presente regolamento stabilisce i **criteri e le modalità per la concessione delle agevolazioni** di cui al Capo 01 del Titolo I del D.Lgs. n. 185/2000 (*Incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144*), volte a sostenere **nuova imprenditorialità**, in tutto il territorio nazionale, attraverso la creazione di micro e piccole imprese competitive, **a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile**, e a sostenerne lo sviluppo attraverso migliori condizioni per l'accesso al credito.

**Possono beneficiare delle agevolazioni** di cui al presente regolamento le imprese:

- a) costituite in forma societaria, ivi incluse le società cooperative;
- b) la cui compagine societaria è composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione, da **soggetti di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni ovvero da donne**;
- c) **costituite da non più di dodici mesi** alla data di presentazione della domanda di agevolazione;
- d) di **micro e piccola dimensione**, secondo la classificazione contenuta nel regolamento GBER (regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014) nonché nel decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005.

Dette imprese devono:

- a) essere regolarmente costituite ed essere iscritte nel Registro delle imprese;
- b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
- c) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea.

**Sono agevolabili**, a norma dell'art. 6, le iniziative che prevedono **programmi di investimento non superiori a 1.500.000,00 euro** relativi:

- a) alla produzione di beni nei settori dell'industria, dell'artigianato, della trasformazione dei prodotti agricoli;
- b) alla fornitura di servizi, in qualsiasi settore;
- c) al commercio e al turismo;
- d) alle attività riconducibili anche a più settori di particolare rilevanza per lo sviluppo dell'imprenditorialità giovanile, riguardanti:
  - 1) la filiera turistico-culturale, intesa come attività finalizzate alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, nonché al miglioramento dei servizi per la ricettività e l'accoglienza;
  - 2) l'innovazione sociale, intesa come produzione di beni e fornitura di servizi che creano nuove relazioni sociali ovvero soddisfano nuovi bisogni sociali, anche attraverso soluzioni innovative.

Il **Soggetto Gestore**, che riceve le domande di ammissione alle agevolazioni, verifica le condizioni di ammissibilità, effettua la valutazione dei progetti proposti e provvede alla concessione e all'erogazione delle agevolazioni, è l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. – **INVITALIA**.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

## **5. AGRICOLTURA SOCIALE - Emanata la legge che valorizza la multifunzionalità delle imprese agricole - Previsto l'inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati - Ampliato il novero delle attività connesse**

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 208 del 8 settembre 2015, la **Legge 18 agosto 2015, n. 141**, recante "**Disposizioni in materia di agricoltura sociale**".

La presente legge intende promuovere l'agricoltura sociale, "*quale aspetto della multifunzionalità delle imprese agricole finalizzato allo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo, allo scopo di facilitare l'accesso adeguato e uniforme alle prestazioni essenziali da garantire alle persone, alle famiglie e alle comunità locali in tutto il territorio nazionale e in particolare nelle zone rurali o svantaggiate*".

La legge introduce la definizione di "**agricoltura sociale**" nel cui ambito rientrano le attività che prevedono:

- a) *l'inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati, di persone svantaggiate e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale;*
- b) *prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura;*
- c) *prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante;*
- d) *progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità animale nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche.* (art. 1).

Per espressa previsione normativa, le attività di cui alle lettere b), c) e d), esercitate dall'imprenditore agricolo, "**costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile**" (art. 2, comma 3).

Le Regioni e le Province autonome, nell'ambito delle proprie attribuzioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dovranno adeguare, qualora necessario, le proprie disposizioni in materia al fine di consentire il **riconoscimento degli operatori dell'agricoltura sociale** da parte degli enti preposti e di rendere pubblici i nominativi degli operatori riconosciuti (art. 3).

Le istituzioni pubbliche che gestiscono **mense scolastiche e ospedaliere** potranno inserire come criteri di priorità per l'assegnazione delle gare di fornitura la provenienza dei prodotti agroalimentari da operatori di agricoltura sociale (art. 6, comma 1).

I Comuni dovranno prevedere specifiche misure di **valorizzazione dei prodotti provenienti dall'agricoltura sociale** nel commercio su aree pubbliche (art. 6, comma 2).

Gli enti pubblici territoriali dovranno prevedere **criteri di priorità per favorire lo sviluppo delle attività di agricoltura sociale** nell'ambito delle procedure di alienazione e locazione dei terreni pubblici agricoli.

Gli enti pubblici territoriali possono dare in concessione, a titolo gratuito, anche agli operatori dell'agricoltura sociale i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata (art. 6, commi 3 e 4).

Viene istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'**Osservatorio sull'agricoltura sociale**, il quale è chiamato a definire le linee guida in materia di agricoltura sociale, a monitorare ed elaborare le informazioni sulla presenza delle attività di agricoltura sociale nel territorio nazionale, a proporre iniziative finalizzate al coordinamento e alla migliore integrazione dell'agricoltura sociale nelle politiche di coesione e di sviluppo rurale (art. 7).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

## **6. METALLI PREZIOSI - In arrivo la modulistica e le istruzioni operative per la richiesta di dispositivi di marcatura laser**

In data 8 settembre 2015, con **decreto direttoriale 4 settembre 2015** è stata disposta la pubblicazione, sul sito Internet del Ministero dello Sviluppo Economico, delle "**Istruzioni operative**" per l'**applicazione**



della tecnologia laser alla marcatura degli oggetti in metallo prezioso e per lo svolgimento della relativa vigilanza, così come previsto dal decreto ministeriale del 17 aprile 2015.

Con tale decreto si passa dal **"punzone meccanico"** - elemento metallico recante, in rilievo, il disegno del marchio che, con la tecnica della micro-percussione, viene impresso sugli oggetti in metallo prezioso - ad un **"file immagine"**, ad una nuova modalità di apposizione con tecnica laser del *marchio di identificazione*.

Nel caso dei metalli preziosi, il processo della **"marcatura laser"** è finalizzato, esattamente come per la marcatura meccanica, all'**apposizione dell'impronta del marchio di identificazione sugli oggetti in metallo prezioso**.

**Le imprese che sono già assegnatarie di un "marchio di identificazione"**, se intendono dotarsi dei dispositivi per la marcatura laser, dovranno farne richiesta attraverso un apposito modulo che dovranno inoltrare, anche a mezzo PEC, all'Ufficio Metrico della Camera di Commercio competente per territorio.

Contestualmente alla richiesta di allestimento del marchio laser, il rappresentante dell'impresa dovrà presentare la **richiesta di consegna di un certo numero di dispositivi di punzonatura laser** ("Token USB") compilando un apposito modulo fornito dalla Camera di Commercio.

Al momento il Ministero dello Sviluppo Economico e le Camere di Commercio stanno definendo gli **schemi di domanda per la richiesta** degli strumenti necessari per la marcatura che saranno pubblicati, non appena disponibili, sui siti Internet del Ministero dello Sviluppo Economico e delle singole Camere di Commercio.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del decreto e delle istruzioni operative clicca qui.](#)

## **7. "ITALIASEMPLICE" - On line il nuovo sito - Al centro le domande di semplificazione dei cittadini e delle imprese**

E' stato presentato recentemente dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, Marianna Madia, il sito web **"ItaliaSemplice"**, iniziativa che si colloca nell'ambito delle azioni previste per l'**Agenda per la semplificazione 2015-2017** e che mette al centro la trasparenza.

Il sito web - frutto anche della collaborazione con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e dell'Unione delle Province d'Italia (UPI) - consentirà ai cittadini e alle imprese di **verificare lo stato di avanzamento** delle azioni dell'Agenda, di conoscere le novità e i risultati raggiunti e di **offrire suggerimenti** sulle attività in corso e sui nuovi interventi di semplificazione.

La sezione del sito **"A che punto siamo"** mostra, infatti, i risultati raggiunti e illustra lo **stato di avanzamento di ciascuna delle azioni dell'Agenda**, evidenziando eventuali scostamenti rispetto alla programmazione. In questo modo, i destinatari delle misure e, più in generale, i cittadini e le imprese possono seguire nel tempo gli interventi e verificarne l'effettiva attuazione.

Il sito, inoltre, ha un'area dedicata alla consultazione ("**Le tue proposte**") dove cittadini e imprese possono:

- segnalare complicazioni e fare proposte per arricchire l'agenda, che viene aggiornata periodicamente con nuovi interventi;

- commentare gli interventi in corso e segnalare le eventuali criticità e "buone pratiche" (le cose che non funzionano, le esperienze positive, etc.).

Ricordiamo che l'**Agenda per la semplificazione 2015 - 2017** prevede un controllo stringente sul rispetto delle scadenze e degli impegni assunti, i cui risultati sono resi pubblici periodicamente mediante un rapporto di monitoraggio. In questo modo non solo le amministrazioni responsabili, ma anche i destinatari delle misure e, più in generale, i cittadini e le imprese sono messi in condizione di seguire nel tempo gli interventi e di verificarne l'effettiva attuazione.

Il monitoraggio dell'Agenda consiste nella rilevazione periodica dello stato di avanzamento di ciascuna delle azioni programmate (*attività realizzate, cause degli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni, ecc.*). Le attività di monitoraggio sono curate dal Tavolo tecnico per la semplificazione sulla base dei dati comunicati dalle amministrazioni responsabili e delle informazioni fornite da cittadini e imprese.

L'Agenda prevede 37 misure, organizzate in 5 aree tematiche: **Cittadinanza digitale, Welfare e Salute, Fisco, Edilizia e Impresa**.

Per ognuna l'Agenda individua tempi di realizzazione, amministrazioni coinvolte e risultati attesi. E' inoltre previsto un calendario dettagliato delle attività, che fissa, per ciascuna misura, precise scadenze e responsabilità.

LINK:

[Per accedere al sito web "ItaliaSemplice" clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del primo rapporto di monitoraggio dell'Agenda per la semplificazione 2015 - 2017 clicca qui.](#)



## **8. NUE 112 - NUMERO UNICO PER LE EMERGENZE - Attivo in tutti i Paesi dell'UE, eccetto in Italia - Pesanti le sanzioni più volte minacciate dall'UE - Ora bisogna partire - Stanziati i fondi necessari - Addio al 113, 115 e 118**

Dal **1° novembre 2015**, il **112** diventerà il Numero Unico per le Emergenze (NUE) a **Roma** e Provincia, assorbendo sia il 113 sia il 115, rispettivamente, di Polizia e Vigili del fuoco, ma anche il 118 relativo all'emergenza sanitaria e, ovviamente, il 112 dei Carabinieri.

Una **centrale unica** per le emergenze che funzionerà secondo gli standard UE (garantendo risposte in più lingue da parte di operatori qualificati), introdotta per ridurre i tempi di intervento e limitare gli errori, tutelando maggiormente i cittadini sia italiani sia stranieri.

Il NUE, inoltre, garantirà una **geolocalizzazione delle chiamate**.

Il progetto è promosso dalla Regione Lazio e finanziato con 3,5 milioni di euro. Saranno i locali di via Laurentina 631 ad ospitare la nuova Centrale del **112**, la sala operativa regionale della **Protezione civile** e il centro funzionale regionale.

Il Numero Unico Europeo di emergenza (NUE) 112 ha una lunga storia visto che era già stato raccomandato sin dal **1976** dal CEPT (*Conferenza Europea delle amministrazioni delle Poste e delle Telecomunicazioni*), mentre la decisione di istituire definitivamente un numero unico per tutta l'UE risale al **1991 (Decisione del Consiglio d'Europa n. 917396/CEE del 29 luglio 1991)**.

Una decisione ribadita dieci anni dopo dalla **Direttiva 2002/22/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che ha dettato regole più specifiche relativamente al sistema integrato e coordinato di gestione delle risposte.

La promozione della conoscenza e di un impiego efficiente del numero 112 in Europa è l'obiettivo primario dell'EENA (*European Emergency Number Association*), un'associazione no-profit con sede in Belgio.

Nel **2004**, l'Unione europea ha deciso che, entro il 2008, il NUE 112 avrebbe dovuto essere esteso a tutti i Paesi membri dell'UE. Molti Paesi si sono adeguati praticamente subito alla normativa; l'Italia, al contrario, non si è adeguata alla direttiva dell'Unione europea nei tempi previsti e per questo motivo è stata sanzionata, nel **2009**, dalla Corte di giustizia dell'UE.

Le sanzioni dell'Europa, per queste inadempienze, sono severissime e per quanto la procedura di infrazione al momento risulti sospesa, l'Italia corre il rischio che il fascicolo venga riaperto.

Fino al 2009 la multa giornaliera era di 39.680 euro al giorno, ma dal 6 maggio 2010 è salita a 179.560 mila euro al giorno.

Nel **2008** solo il 22% della popolazione europea sapeva del largo utilizzo in Europa del numero unico di emergenza. Allo scopo di aumentare la consapevolezza sul 112, nel 2009 la Commissione europea, il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea hanno firmato una risoluzione che istituì l'11 febbraio quale "**Giornata europea del 112**".

Nel **2013**, già il 27% dei cittadini europei conosceva l'uso diffuso del 112. La percentuale in Italia era del 5%.

**Il NUE 112 è attivo in tutti gli Stati membri dell'Unione europea, ad eccezione dell'Italia.** Nonostante i richiami della UE, siamo, infatti, l'unico Paese dell'UE a non avere attivato il NUE 112.

**In Italia è tuttora in fase sperimentale** (centrale di Varese: *Varese, Monza, Bergamo, Como, Lecco*, centrale di Milano: *Milano*, centrale di Brescia: *Brescia, Sondrio, Mantova, Cremona, Lodi e Pavia*).

Dal **30 settembre 2015** il servizio sperimentale sarà attivato in **provincia di Avellino** (centrale di Avellino).

Dal **1° novembre 2015** il servizio sperimentale sarà disponibile limitatamente alla **zona di Roma**, per essere successivamente esteso a tutta la regione Lazio.

E' bene, infine, ricordare che finalmente, con la **legge 7 agosto 2014, n. 124** (recante la Riforma della Pubblica amministrazione, meglio conosciuta come "*Riforma Madia*"), è stata prevista la **istituzione del numero unico europeo 112** su tutto il territorio nazionale con centrali operative da realizzare in ambito regionale definite attraverso appositi protocolli d'intesa.

Per l'istituzione del numero unico europeo 112 è stata **autorizzata la spesa** di 10 milioni di euro per l'anno 2015, di 20 milioni di euro per l'anno 2016 e di 28 milioni di euro annui dal 2017 al 2024 (art. 8, commi 1, lett. a) e 3).

Appositi decreti attuativi dovranno stabilire le modalità di applicazione.

LINK:

[Per visitare, sull'argomento, il sito del Dipartimento Politiche Europee clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito web del 112 clicca qui.](#)

## RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA (DAL 1° AL 9 SETTEMBRE 2015)

**1) Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136:** Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, nonché in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro, e che abroga e sostituisce il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87. (Gazzetta Ufficiale n. 202 del 1° settembre 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**2) Decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 137:** Attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca. (Gazzetta Ufficiale n. 203 del 2 settembre 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**3) Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139:** Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge. (Gazzetta Ufficiale n. 205 del 4 settembre 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**4) Ministero dello Sviluppo Economico - Decreto 8 luglio 2015, n. 140:** Regolamento recante criteri e modalità di concessione alle agevolazioni di cui al capo 01 del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185. (Gazzetta Ufficiale n. 206 del 5 settembre 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**5) Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Decreto 2 settembre 2015:** Aggiornamento delle procedure d'esame per i comandanti a bordo di navi battenti bandiera italiana. (Gazzetta Ufficiale n. 206 del 5 settembre 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**6) Legge 18 agosto 2015, n. 141:** Disposizioni in materia di agricoltura sociale. (Gazzetta Ufficiale n. 208 del 8 settembre 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**7) Ministero della Salute – Ordinanza 3 agosto 2015:** Proroga, con modifica, dell'ordinanza contingibile e urgente 6 agosto 2013 concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani. (Gazzetta Ufficiale n. 209 del 9 settembre 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**8) Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Decreto 28 luglio 2015:** Determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi, concernenti la valorizzazione e la salvaguardia delle caratteristiche di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari, contraddistinti da riconoscimento U.E., ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013, (CE) n. 607/2009. (Gazzetta Ufficiale n. 209 del 9 settembre 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

## RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE UNIONE EUROPEA (DAL 1° AL 9 SETTEMBRE 2015)

**1) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1501 della Commissione dell'8 settembre 2015,** relativo al quadro di interoperabilità di cui all'articolo 12, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 235/1 del 9 settembre 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)

**2) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1501 della Commissione dell'8 settembre 2015,** relativo alla definizione delle specifiche e procedure tecniche minime riguardanti i livelli di garanzia per i mezzi di identificazione elettronica ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 235/7 del 9 settembre 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)